



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

Statuto del Comune di Triuggio

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 8.5.2001 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 26/11/2003

Art. 1 - Principi fondamentali e obiettivi

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi delle comunità insediate di Canonica Lambro, Ponte, Rancate, Tregasio, Triuggio e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale.

2. Il Comune di Triuggio è titolare di autonomia statutaria, di autonomia normativa regolamentare, di autonomia organizzativa e di autonomia amministrativa, che dovranno esercitarsi rispettivamente nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle disposizioni del presente Statuto.

3. Il Comune di Triuggio ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno, nonché di fatti e situazioni contingenti ed eccezionali che legittimano, in relazione alla concretezza e specificità dei casi, il differimento dell'esercizio dei poteri impositivi o l'agevolazione nel versamento dei tributi comunali.

4. L'attività dell'amministrazione comunale di Triuggio si informa ai principi della legge n. 212 in data 27.7.2000.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

5. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria del Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria comunale.

6. Per le procedure e le modalità di risposta dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione comunale si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 212 in data 27.7.2000 e ad apposito regolamento disciplinante la materia.

7. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in apposito regolamento disciplinante la materia.

8. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale.

9. A tal fine il Comune:

a) favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche con le associazioni sindacali e professionali locali;

b) concorre a stabilire forme e canali di collegamento con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali;

c) concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto delle leggi vigenti il diritto alla salute, predisponendo strumenti idonei a renderlo effettivo e favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, la tutela del diritto alla vita, della maternità e della prima infanzia;

d) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e di volontariato;

e) in collaborazione con le istituzioni preposte, tutela e difende l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;

- f) promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali lo sviluppo del patrimonio culturale, storico e artistico;
- g) nel rispetto delle leggi vigenti garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;
- h) favorisce la valorizzazione delle frazioni come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale comunale;
- i) attua la partecipazione della gestione del Consorzio Regionale Parco della Valle del Lambro e delle aree di rilevanza ambientale interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- l) promuove il diritto allo studio, favorendo in ogni modo l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado;
- m) riconosce il valore educativo, ludico e ricreativo e la funzione sociale dello sport;
- n) riconosce il ruolo delle associazioni che operano nel settore, ne valorizza l'operato e promuove organismi per l'introduzione, lo sviluppo e la pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni.

10. Il Comune anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre Istituzioni:

- a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
- c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche la conoscenza dell'ambiente e delle presenze artistiche stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
- d) assicura la salvaguardia delle attività produttive locali, tutelando in particolare l'artigianato e promuovendone lo sviluppo;

e) incoraggia e sostiene la libera iniziativa, l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 2

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La tutela dei dati personali, così come disciplinata dalle precitate norme vigenti nella materia, non può pregiudicare il legittimo esercizio dei diritti riconosciuti espressamente dalla legge ai cittadini, né può essere di ostacolo all'accesso ai dati ed alle informazioni in possesso degli uffici comunali ove tale accesso sia utile e funzionale all'esercizio delle cariche elettive comunali, od alla tutela di situazioni giuridiche soggettive concrete ed attuali, e puntualmente documentate.

Capo II

Art. 3 - Il territorio

1. Il territorio del Comune di Triuggio è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-15-16-17-21-22-27-28-29-30-31-32-33, confinanti a nord con il Comune di Besana Brianza, a sud con i Comuni di Macherio e Lesmo, a est con il Comune di Correzzana e ad ovest con i Comuni di Carate Brianza, Albiate e Sovico.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Triuggio può essere modificata con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Capo III

Art. 4 - Segni distintivi

1. Il Comune di Triuggio ha un proprio gonfalone, ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono fissate dal D.P.R. 30 giugno 1951 e cioè: «Stemma: D'azzurro allo scaglione accompagnato in capo da due colombe, quella di destra rivolta, e in punta da un barca munita di remi, il tutto d'argento. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone.- Drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: 'Comune di Triuggio'. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori bianco e azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.»

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati se non espressamente autorizzati dal Sindaco.

Titolo II FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

Capo I

Art. 5 - Le funzioni del Comune

1. Il Comune di Triuggio, è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

2. Il principio di sussidiarietà opera come principio regolatore del riparto e della attribuzione delle competenze al Comune nelle materie ove non vi sia stato un espresso conferimento di funzioni con leggi dello Stato e delle Regioni. Le attività ed iniziative volte al soddisfacimento diretto od indiretto di interessi

generali della comunità locale, individuabili nell'ambito spaziale del territorio comunale, sono di esclusiva competenza del Comune.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Comune nelle sue diversificate articolazioni istituzionali non interferisce, pur rendendosi garante che le funzioni siano esercitate da soggetti di cui al precedente comma secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, finalizzate al soddisfacimento di esigenze, bisogni ed interessi collettivi propri della comunità locale.

5. Il Comune è tenuto a collaborare nel predisporre le condizioni operative affinché i cittadini e le loro formazioni sociali esercitino in piena autonomia le predette funzioni, creando le condizioni per garantire il massimo di libertà, di democrazia, di responsabilità.

6. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

7. Il Comune di Triuggio, improntando la propria azione nel rispetto dei valori e dei principi irrinunciabili della persona umana indicati dall'art. 1, e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente naturale e della valorizzazione del territorio svolge le seguenti funzioni amministrative:

a) servizi nel settore sociale, sanità, istruzione scolastica ed educazione permanente, formazione professionale, sicurezza sociale;

b) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

c) difesa del suolo e del sottosuolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

d) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

- e) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) tutela e promozione delle attività artigianali ed agricole;
 - h) altri servizi, per quanto possibile anche in forma decentrata, attinenti alla cura degli interessi della comunità e al loro sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - h) le funzioni trasferite ai Comuni dalla legge 112/98 in attuazione del Capo I della Legge 15.3.97 n. 59.
8. Al Comune di Triuggio competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi resi.

Capo II

Art. 6 - La programmazione

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune di Triuggio coopera con la Provincia e con la Regione secondo quanto stabilito con legge regionale.
2. Il Comune di Triuggio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune di Triuggio partecipa alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.
4. Il Comune di Triuggio utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Titolo III

STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I

Art. 7 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Lo Statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Nella gerarchia delle fonti (il presente Statuto) si qualifica come atto di normazione secondaria speciale nell'ambito dei principi, fissati dalla legge.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province.

4. Nelle materie di competenza comunale, fermo restando il rispetto dei principi fissati ed enunciati dalla legge, ove la legislazione statale non abbia statuito espresse disposizioni cogenti (es. norme penali) e contrastanti con le norme statutarie

nell'ambito del territorio comunale queste ultime hanno carattere di specialità rispetto alle norme statali generali.

Capo II

Art. 8 - I Regolamenti

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti del Comune rispettano lo Statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto.

4. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri determinati dallo Statuto.

5. Il Comune provvederà ad informarne la cittadinanza anche attraverso altre idonee forme di pubblicità, usando i mezzi di informazione locale ed inviandone copia ai gruppi ed alle associazioni riconosciute secondo i criteri del successivo art. 11.

6. I Regolamenti possono essere sottoposti a Referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel successivo articolo 18 del presente Statuto.

7. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri

luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
8. I regolamenti, fatte salve espresse disposizioni di legge che contengono una diversa disciplina della materia, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 7. Essi devono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione popolare

Art. 9 - Partecipazione

1. Il Comune di Triuggio garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 10 - Partecipazione delle frazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione alla vita amministrativa delle frazioni e assume quelle iniziative che ne favoriscono l'attuazione.

2. A tal fine si riserva l'opportunità di istituire i Consigli di frazione quali organismi di partecipazione territoriale volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politico-amministrativi comunali.

Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune di Triuggio valorizza le libere forme associative operanti sul territorio riconoscendole con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e sostenendone l'attività mediante la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale delle comunità.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per la concessione del riconoscimento.

3. In ogni caso non possono essere riconosciute le associazioni che presentino le seguenti caratteristiche: segretezza, non rinnovabilità delle cariche, finalità di lucro.

4. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e modalità fissate dal regolamento, che dovrà prevedere a favore delle associazioni riconosciute dal Comune:

a) il diritto all'informazione;

b) il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti, quali assemblee, incontri con le commissioni consultive in occasione delle consulte annuali, sondaggi;

c) il diritto - ad avere dai competenti Organi comunali specifiche motivazioni dell'eventuale dissenso dai suggerimenti formulati;

d) le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente;

e) l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie;

f) le modalità di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

5. Il Consiglio Comunale ha in ogni momento la facoltà di revocare la deliberazione di riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati.

6. Sarà redatto un apposito elenco delle associazioni riconosciute con l'indicazione, per ciascuna, degli scopi che si prefiggono e dei loro rappresentanti; l'elenco di cui sopra dovrà poi essere a disposizione dei cittadini che ne vogliano prendere visione.

Art. 12 - Le consulte

1. Il Consiglio Comunale riconosce, su richiesta delle associazioni, le consulte che si costituiranno tra le associazioni stesse regolarmente iscritte all'albo di cui all'art.11, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale.

2. Un apposito regolamento individua il settore di competenza, la composizione e la rappresentatività di ciascuna consulta.

Art. 13 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune si fa garante della puntuale applicazione di tutto quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, mediante la preventiva comunicazione della proposta di provvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Tale regolamento indicherà altresì le modalità per la partecipazione dei portatori di interessi diffusi.

4. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione anzidetta l'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:

- a) atti normativi;
- b) atti amministrativi generali;
- c) atti di pianificazione e di programmazione;
- d) atti di natura tributaria e tariffaria.

Art. 14 - Forme di consultazione della popolazione

1. Il Consiglio Comunale, può deliberare la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per frazioni, settori, categorie o gruppi.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli Organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare.

3. Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito regolamento comunale.

4. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale.

5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

6. Le consultazioni dovranno riguardare materie che interessino i cittadini e/o il territorio comunale nel caso in cui il Comune possa esercitare un'azione di qualsiasi natura e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Capo II

Art. 15 - Iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, hanno facoltà di presentare al Sindaco in forma scritta e su carta semplice, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.

2. Agli effetti del precedente comma, si intende:

a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli Organi competenti;

b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli Organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;

c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente Organo comunale di adottare uno specifico provvedimento.

3. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni presentate è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla ricezione.

5. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o l'associazione proponente può rivolgersi al Prefetto affinché lo stesso provveda a sollecitare l'amministrazione comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta, fissando nuovi termini.

6. Il Segretario Comunale provvederà a raccogliere le istanze, petizioni e proposte trascrivendole in appositi registri distinti, unitamente alle risposte date dagli uffici competenti, e disponibili alla consultazione da parte dei cittadini.

7. Le petizioni e proposte saranno pubblicizzate a mezzo dell'informatore comunale di cui all'Art.17.

Capo III

Art. 16 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura , salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

6. Il regolamento inoltre:

a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;

b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per esigenze previste dalla legge;

c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente comma;

d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, il responsabile e l'unità organizzativa dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

e) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 17 - Diritto di informazione

1. Il Regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di

domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso.

2. Il Comune con lo strumento dell'informatore comunale si impegna a pubblicizzare sullo stesso tutti quegli atti e provvedimenti in genere che necessitano di adeguata pubblicità oltre a quelli indicati nel presente Statuto.

3. L'informatore comunale si ispira, nel rispetto del pluralismo politico ai seguenti principi:

- a) ad informare ed educare i cittadini alla partecipazione;
- b) a far conoscere la realtà del territorio, la sua storia, le sue strutture e le sue trasformazioni;
- c) alla costruzione di una memoria storica locale anche attraverso la valorizzazione di tutte le fonti di conoscenza esistenti sul territorio;
- d) alla creazione di uno spazio aperto al dibattito e al confronto fra tutte le posizioni politiche e culturali allo scopo di superare steccati e pregiudizi e di sviluppare una dinamica di idee articolata e pluralistica, nell'ambito di una crescita complessiva, culturale e democratica della comunità.

Art. 18 - Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti Referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- d) su bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, programma triennale dei lavori pubblici, piano regolatore generale e sue varianti;

e)provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazione, revochee decadenze;

f)provvedimenti concernenti il personale comunale;

g) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

h)provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti;

i) provvedimenti atti a tutelare i diritti delle minoranze etnichee religiose.

3. Il referendum locale non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e deve effettuarsi in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 15 giugno di ogni anno.

4. Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualunque comizio elettorale.

5. La proposta di referendum deve essere presentata entro il 31 gennaio per dar modo di definire le operazioni entro i termini di svolgimento (15 giugno) previsti dal precedente comma 3.

6. Il referendum è indetto quando lo richiedano almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. Le proposte di indizione di referendum devono essere richieste in forma scritta al Sindaco che, entro 10 giorni dalla ricezione, le trasmette alla Commissione Affari Generali affinché esprima l'apposito parere entro i 30 giorni successivi alla ricezione.

9. Il Comitato promotore costituito a norma di regolamento ha facoltà, prima della raccolta delle firme, di sottoporre alla Commissione Affari Generali il quesito oggetto del referendum al fine di ottenere un preventivo parere sull'ammissibilità o meno dello stesso.

10. La commissione deve valutare la regolarità della composizione del Comitato Promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quali condizioni di ammissibilità.

11. Il Consiglio Comunale, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali, è convocato per deliberare l'indizione dei referendum.

12. In ogni caso non potrà svolgersi più di una consultazione referendaria per ciascun anno solare, contenente un numero massimo di cinque quesiti.

13. All'onere finanziario per lo svolgimento del referendum locale l'Amministrazione Comunale deve far fronte con i propri mezzi di bilancio.

14. Per le procedure di voto si farà riferimento, in quanto compatibili con la tipologia dei referendum locali, a quelle previste per le consultazioni referendarie nazionali.

15. Le norme e la procedura di voto per l'attuazione dei referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

16. L'esito dei referendum è valido nel caso in cui i votanti rappresentino almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La proposta si intende accolta se ottiene il 50%+ 1 dei votanti.

17. La proclamazione dell'esito del referendum sarà fatta entro tre giorni dalla chiusura degli scrutini.

18. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

19. Il Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, potrà deliberare in difformità dal risultato della consultazione referendaria ma solo con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ed in carica.

20. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi non prima di trenta giorni e non dopo i sessanta giorni.

21. La proposta è accettata se ottiene maggioranza assoluta dei consiglieri.

22. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,

il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

23. Il referendum non può essere ripetuto su un medesimo argomento, se non siano trascorsi almeno due anni.

**Art. 19 - Azione popolare e delle Associazioni di protezione
ambientale**

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune ed alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Titolo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 20 - Istituzione

1. Il Comune può prevedere l'istituzione della figura del «Difensore Civico» al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale stessa. Per tale scopo il Comune può avvalersi di apposita convenzione, secondo le

disposizioni contenute nell'articolo 11 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è, tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 21 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico, fatta salva l'ipotesi dell'esercizio delle funzioni mediante convenzione di cui al comma 1 del precedente articolo 20, è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi non prima di trenta giorni e non dopo i sessanta. La proposta è accettata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. La votazione avviene per schede segrete.

4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.

5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica diretta.

6. Il difensore civico deve essere residente nel territorio della Provincia da almeno cinque anni e non deve essere stato candidato nelle elezioni amministrative del Comune di Triuggio per almeno una tornata elettorale di cinque anni.

7. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione e non sia sottoposto ad alcun procedimento penale in corso salvo che per reati colposi o d'opinione.

Art. 22 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta nella stessa seduta. La proposta è accettata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 23 - Funzioni

1. Il difensore civico dovrà essere a disposizione della cittadinanza in orari accessibili al pubblico e da concordare con l'Amministrazione Comunale.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Nei casi previsti dall'art. 127 comma 2 del del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, il controllo preventivo di legittimità è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal difensore civico comunale; il difensore civico, se ritiene chela deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

4. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 24 - Modalità d'intervento

1. Le persone che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o di enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto al responsabile del procedimento notizie sullo stato, della pratica o del procedimento. Trascorsi i 60 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono e con essi procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore sollecita la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata, e, per conoscenza al Sindaco e al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate senza che possano essere opposti dinieghi o segreti d'ufficio e deve segnalare al Sindaco gli impedimenti e gli ostacoli frapposti all'espletamento delle sue funzioni.

5. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico.

6. Il rapporto di pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 25 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti; può comunque segnalare alla conferenza dei capi gruppo consiliari i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 26 - Mezzi del difensore civico

1. Al difensore civico per l'esercizio ,delle sue funzioni, è assegnato il personale individuato nell'organico comunale.

2. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

3. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale al momento della sua nomina.

Titolo VI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27 - Servizi pubblici

1. Il Comune di Triuggio nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione e istituzione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Art. 28 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria a norma dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, ed anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d) della legge 2.4.1968 n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8.11.1991 n. 362.
3. Per l'applicazione del comma precedente, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23.12.1992 n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.9.1996 n. 533 e successive modificazioni.
4. Per gli altri servizi la comparazione deve avvenire tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 29 - Gestione servizi sociali

1. Il Comune di Triuggio, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire

un'istituzione, quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione può avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

3. La gestione di tali servizi può essere affidata ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell'istituzione comunale previa convenzione che dovrà stabilire le forme di controllo.

Art. 30 - Altre forme di gestione

1. Qualora il Comune di Triuggio ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse, articolate ed innovative per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 31 - Convenzioni

1. Il Comune di Triuggio può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o di funzioni che possono essere meglio gestite in tale forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione con la conseguente creazione di strutture particolari.

3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione si deve dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione, precisando i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Comune di Triuggio partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 30 - terzo comma - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

Art.32 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con la provincia, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'Amministrazione Consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio, quali specificati nel relativo statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea Consortile, con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 33 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

- a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
 - b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario, i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti partecipanti;
 - d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco. Esso potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti ed ogni altro aspetto.
5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal settimo comma dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.
6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
7. La disciplina degli accordi stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VII ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 34 - Gli Organi del Comune

1. Sono Organi di governo del Comune di Triuggio il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 35 - Pari opportunità

1. Il presente statuto promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune nonché in Enti ed aziende da esso dipendenti, garantendo con ciò condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito dei precitati organismi istituzionali. Le norme relative alla composizione degli organismi di cui al comma precedente si ispirano al principio stabilito in detto comma.

Art. 36 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al Segretario comunale, non oltre 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
Inoltre deve presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Entro 10 giorni dall'avvenuta votazione i candidati presentano al Segretario comunale il rendiconto delle spese.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o in mancanza, dal capolista.

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 37 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, organo di massima rappresentanza politica delle comunità, determina l'indirizzo programmatico ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

4. Con apposito regolamento vengono determinate le modalità di svolgimento delle sedute.

Art. 38 - I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, senza vincoli di mandato.

3. E' Consigliere anziano il Consigliere che abbia riportato la più alta cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma 1, lettera b), numero 3) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

5. Annualmente il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono depositare presso il Segretario Comunale, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la dichiarazione dei redditi, copia della dichiarazione stessa.

6. Ai consiglieri comunali su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 39 - Diritti e doveri del consigliere

1. Ai fini dell'espletamento del proprio mandato i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni di cui sono in possesso gli uffici, le istituzioni e gli Enti dipendenti dal Comune con il dovere del segreto nei casi determinati dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Statuto in materia di tutela dei dati personali.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze nelle forme definite dal regolamento.

4. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verificchi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, di un Assessore o Consigliere per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal Sindaco, dall'Assessore o Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

6. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

9. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capi Gruppo Consiliari.

Art. 40 - Presentazione delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo

1. I consiglieri comunali presentano interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo concernenti l'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 41 - Commissione d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le commissioni di cui al comma precedente vengono costituite per esperire indagini conoscitive e d'inchiesta.

3. La presidenza delle commissioni d'indagine è riservata alle opposizioni.

4. I poteri, la composizione, e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 42 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Segretario Comunale; qualora non sia esercitata tale facoltà e prima della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la

Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. L'appartenenza di un gruppo alla maggioranza o alla minoranza consiliare è determinata dal voto espresso e dalle dichiarazioni rese sul documento programmatico per l'elezione del Sindaco e degli Assessori.

3. E' istituita la conferenza dei capi gruppo le cui funzioni e attribuzioni saranno stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 43 - Commissioni consultive comunali

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce le commissioni consultive comunali assicurando **la** rappresentatività rispetto alle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

2. Alla loro composizione concorrono obbligatoriamente sia i consiglieri comunali sia altri cittadini nominati dal Consiglio Comunale. Non possono ricoprire la carica di componente delle suddette commissioni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 58 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

6. Le commissioni convocano, almeno una volta all'anno, una consulta con tutte le associazioni ed enti che svolgono attività nella propria sfera di competenza.

7. Con apposito regolamento vengono determinati i poteri, i compiti, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

8. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della Commissione, che viene decisa dal Consiglio Comunale su proposta della commissione stessa;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 44 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la

destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio Comunale, conformemente ai principi desumibili dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, e dall'art. 1, secondo comma, della L. 241/1990, allorquando nelle materie di propria esclusiva competenza assuma deliberazioni dalle quali scaturiscano obbligazioni giuridiche a favore di terzi, adotta nel contesto delle deliberazioni medesime il correlativo impegno di spesa.

6. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60, 61 e 63 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

8. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice-sindaco, dallo stesso nominata.

9. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

10. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/omodifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 45 - Attribuzioni del Consiglio in materia di informazione e di organizzazione

1. La materia riguarda:

- a) l'adozione e la revisione degli statuti del Comune e delle aziende speciali;
- b) l'adozione e la revisione dei regolamenti, gli altri atti a carattere normativo, fatta eccezione per i regolamenti e gli atti rimessi da particolari disposizioni di legge alla competenza dell'organo esecutivo;
- c) la fissazione dei principi organizzativi generali dell'apparato comunale.

Art. 46 - Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria

1. La materia riguarda:

- a) la relazione previsionale programmatica;
- b) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e le relative variazioni, ivi compresi gli storni di fondi. Le variazioni sopra citate possono essere deliberate non oltre il 30 novembredi ciascun anno. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Testo Unicodelle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti. Ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000 le variazioni di bilancio di cui all'art. 42 del T.U.E.L. devono essere ratificate comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

c) il conto consuntivo;

d) i piani degli investimenti indicanti gli interventi, gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e gli atti di indirizzo per la sua utilizzazione e gestione;

e) i bilanci e i rendiconti relativi ai servizi regionali e provinciali delegati al Comune;

f) i pareri da rendere sui programmi e bilanci di altri enti;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti ordinamentali;

h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti regolamentari;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) i contratti di locazione finanziaria, non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

**Art. 47 - Attribuzioni del Consiglio in materia di
pianificazione e programmazione territoriale**

1. La materia riguarda:

- a) il piano regolatore generale e le relative varianti generali e particolari;
- b) l'adozione del regolamento edilizio e le relative varianti;
- c) l'adozione e le varianti dei piani urbanistici attuativi (quali i piani particolareggiati, i piani di edilizia economica popolare, i piani degli insediamenti produttivi, i piani di lottizzazione, i piani di recupero);
- d) l'approvazione e la variazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici generali e particolari;
- e) l'approvazione e la variazione dei piani di settore riferiti all'intero territorio comunale;
- f) l'approvazione ed adeguamento dei piani di sviluppo della rete commerciale.

**Art. 48 - Attribuzioni del Consiglio in materia di opere
pubbliche e di forniture**

1. La materia riguarda:

- a) i programmi annuali e pluriennali e loro varianti (ad integrazione o specificazione di quelli contenuti nei rispettivi bilanci);
- b) l'approvazione dei progetti preliminari ove ciò comporti variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1;
- c) le forniture di beni durevoli finanziate con risorse in conto capitale, che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria

amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario e di altri funzionari.

Art. 49 - Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri enti pubblici

1. La materia riguarda:

- a) l'approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri comuni, con consorzi con la provincia o con altri enti pubblici;
- b) la costituzione e la modificazione di forme associative consortili;
- c) la ratifica dell'adesione da parte del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, da adottare contestualmente.

Art. 50 - Attribuzione del Consiglio in materia di partecipazione popolare

1. La materia riguarda l'istituzione di organismi di partecipazione popolare la determinazione dei relativi compiti e l'adozione delle norme di funzionamento in attuazione della legge, dello statuto e del regolamento.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 51 - Attribuzione del Consiglio in materia di servizi pubblici locali

1. La materia riguarda:

- a) l'assunzione diretta e conseguente scelta delle forme di gestione: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali o di istituzioni, a mezzo di società per

azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

b) la costituzione di aziende speciali e di istituzioni;

c) la partecipazione del Comune a società di capitali;

d) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione con enti pubblici, associazioni o privati;

e) l'approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché da parte di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) l'approvazione dei piani programmatici, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni.

**Art.52 - Attribuzioni del Consiglio
in materia di trasferimenti immobiliari**

1. La materia riguarda gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario ed altri funzionari.

**Art.53 - Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di
funzionamento interno e di nomine**

1. La materia riguarda:

a) la convalida dei consiglieri eletti;

b) la nomina, la designazione e la revoca dei componenti di organismi, commissioni e consulte operanti all'interno

dell'Amministrazione, nei casi non rientranti nella competenza della Giunta Comunale e del Sindaco.

**54 - Attribuzioni del Consiglio in materie
direttamente fissate dalla legge**

1. Oltre alle attribuzioni elencate nei precedenti articoli la legge indica le materie sulle quali il Consiglio è competente a deliberare.

Art. 55 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 - secondo comma - lettera b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267 in data 18.8.2000.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco ,o dal Presidente del Consiglio, se istituito, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei Capi Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza, e comunque in caso di bilancio di previsione, piano regolatore generale e piani attuativi, piani commerciali e piani di viabilità.

5. La convocazione è fatta con avvisi scritti da consegnarsi domicilio.

6. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se istituito, è tenuto a riunire

il Consiglio in un termine non, superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Il giorno di consegna non viene computato.

9. La relativa documentazione dovrà essere depositata e a disposizione dei consiglieri 48 ore prima della data dell'adunanza del Consiglio Comunale.

10. Tuttavia nei casi di urgenza basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

11. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

12. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

13. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che dovrà tra l'altro fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze, assegnando tempi uguali alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

14. Il consigliere assente è tenuto a giustificare l'assenza con nota scritta entro 15 giorni dalla data della seduta del Consiglio Comunale.

15. La mancata partecipazione ad un'intera sessione ordinaria senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 56 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono non meno di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. La disciplina della validità della seduta, delle modalità per la convocazione del Consiglio Comunale e per la presentazione e discussione delle proposte, sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 38 - comma 2 - del D.Lgs. 18.8.2000n. 267.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 48 ore prima depositata presso gli uffici comunali con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 57 - Votazione

1. I consiglieri votano in modo palese.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 58 - Seconda convocazione

1. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine dei giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati per quella di prima convocazione.

4. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 59 - Processi verbali

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Per la verbalizzazione, il Segretario può avvalersi del personale di segreteria.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare su argomenti che riguardano il Segretario o i suoi famigliari,

con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

5. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale sia indicato oltre che il suo voto anche la motivazione del medesimo.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

7. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Capo II

Giunta Comunale

Art. 60 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite al segretario comunale ed ai responsabili di settore.

3. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale.

Art. 61 - Nomina e prerogative della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. In conformità al principio di cui al precedente art. 35 della Giunta comunale, nei limiti in cui ciò sia possibile, dovrà esserne chiamato a far parte almeno un membro appartenente ad uno dei due sessi.

3. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore comunale ai sensi degli artt. 60, 63, 64 e 65 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice - Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 62 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di sei Assessori. Il Sindaco con proprio provvedimento, in osservanza del limite massimo previsto dalla precedente norma, ne stabilisce il numero.

2. Può essere nominato assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi degli artt. 60 e 63 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, nel numero massimo di uno. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico- amministrative. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai

singoli Assessori e delle attività di gestione amministrativa indicate dal Segretario.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 63 - Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli Assessori viene stabilita dal Sindaco con l'atto di nomina.

Art. 64 - Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 65 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli assessori.

3. Le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.

4. Il Sindaco dirige e coordina le attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire per singoli argomenti con funzioni consultive funzionari comunali, ovvero anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.

6. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di colui che lo sostituisce nella presidenza della seduta.

7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti.

8. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 66 - Attribuzioni della Giunta in materia

di rapporti con il Consiglio

1. Appartiene alla competenza della Giunta:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sotto forma di proposte di deliberazioni, proposte di regolamenti e in genere proposte di provvedimenti di competenza consiliare;

b) predisporre il progetto di bilancio preventivo annuale, con annessa relazione previsionale programmatica, nonché quella del bilancio pluriennale;

c) presentare la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo;

d) riferire annualmente al Consiglio circa la propria attività, mediante apposita relazione da presentare unitamente a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La Giunta redige semestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

Art. 67 - Attribuzioni della Giunta

in materia di amministrazione ordinaria, organizzativa e di gestione del personale

1. Appartiene alla competenza della Giunta:

- a) compiere tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;
- b) tenere i rapporti con le libere forme associative e con gli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto;
- c) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salva la competenza consiliare quando riguardino beni immobili;
- d) costituire il Comune in giudizio come attore o convenuto, sia in sede giurisdizionale ordinaria sia amministrativa;
- e) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, nei casi in cui esse non siano espressamente attribuite dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi comunali;
- f) deliberare i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- g) approvare le variazioni meramente quantitative dei tributi e dei contributi parafiscali, che non incidano sugli aspetti ordinamentali/regolamentari;
- h) determinare le aliquote dei tributi comunali;
- l) approvare le variazioni quantitative delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che non incidano sugli aspetti regolamentari.
- m) adottare il proprio regolamento interno;
- n) approvare i progetti preliminari ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed

- integrazioni ove ciò non comporti variante al Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 3.1.1978 n. 1;
- o) approvare i progetti definitivi ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) adottare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed approvare nell'ambito dei principi organizzativi generali e della dotazione globale del personale, l'assetto organizzativo corrente e relative varianti, comprensivo dei contingenti per unità operativa;
- q) fissare, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- r) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo economico interno di gestione.
- s) approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 19 della legge 449 in data 27.12.97;
- t) adottare provvedimenti di attuazione della disciplina dello stato giuridico del personale contenuta in atti normativi ovvero negli accordi di contrattazione decentrata;
- u) approvare gli accordi di lavoro decentrati.

Art. 68 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire l'attempata convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate, come stabilito dall'articolo 46 lettera b) del presente Statuto.

Capo III

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Art. 69 - Norme comuni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei termini fissati dall'apposito regolamento comunale, devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo diverse disposizioni di legge.

2. Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicizzazione previste dalla legge e dal regolamento di cui al precedente comma.

3. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'Ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

5. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

6. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 70 - Natura e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale e Ufficiale del governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Le conseguenze dello omesso o ritardato giuramento sono stabilite dalla legge.

Art. 71 - Attribuzione del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco:
 - a) è il rappresentante legale del Comune con esclusione degli atti volti alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti giuridici negoziali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, se non è istituita la figura del Presidente del Consiglio, e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) provvede alla direzione e al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - d) dà impulso e coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila, anche con l'ausilio del Segretario, affinché sia data attuazione ai provvedimenti secondo le direttive impartite;

- f) rappresenta il Comune nei giudizi in cui sia presente sia come attore che come convenuto, su conforme deliberazione della Giunta;
- g) stipula le convenzioni;
- h) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
- i) fatte salve le competenze attribuite ai Responsabili dei servizi e degli uffici, può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- j) impartisce direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica ai trasgressori le sanzioni di legge;
- g) aderisce agli accordi di programma disciplinati dal precedente articolo 33;
- h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- i) convoca i comizi per i referendum, previsti dal presente Statuto in conformità alla legge.
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti, del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di cui all'Artt. 109 e 110 del Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

n) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

o) promuove fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

p) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

q) conferisce al Segretario comunale compiti non previsti dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

r) fornisce periodicamente ai componenti dell'organo consiliare informazioni in ordine all'attività programmatica e progettuale dei lavori pubblici.

Art. 72 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, fermo restando il principio di legge per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari comunali, coordinati del Segretario comunale.

2. Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 73 - Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Quale ufficiale del Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente primo e terzo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizi dei reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo.

Art. 74 - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco ed il delegato depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 75 - Norme applicabili

1. Il potere di ordinanza del Sindaco, in qualità sia di Capo dell'Amministrazione, sia di Ufficiale di governo, è disciplinato dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nell'art.73 del presente Statuto.

Titolo VIII

DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 76 - Beni demaniali

1. I beni appartenenti al Comune di Triuggio sono disciplinati dagli art. 824 e 826 del Codice Civile.
2. Tali beni si distinguono in demaniali e patrimoniali.
3. Il Comune deve tenere un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili.
4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. Dell'esattezza dell'inventario, delle integrazioni e modificazioni, nonché della sua regolarità è responsabile il Ragioniere capo.
6. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
7. Per quanto concerne gli elementi di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 230 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

Art. 77 - Beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali comunali, di regola, sono dati in locazione ovvero, in uso temporaneo, normalmente a titolo oneroso.
2. Apposito regolamento disciplina le condizioni e le modalità dell'uso e dei pagamenti dei corrispettivi.
3. I proventi derivanti dalla cessione temporanea dei beni patrimoniali normalmente devono essere utilizzati per la manutenzione degli stessi beni.
4. Le somme ricavate dall'eventuale cessione di beni patrimoniali dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per investimenti

patrimoniali; in casi eccezionali e documentati tali somme potranno essere destinate a ripianare passività comunali non altrimenti eliminabili.

5. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale.

Titolo IX

CONTRATTI E MUTUI

Art. 78 - Attività contrattuali

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta dei contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

Art. 79 - I mutui

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali, comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, sono destinate per legge ad altre finalità, possono essere impiegate per il finanziamento del programma di investimento del Comune, secondo le priorità stabilite nello stesso programma.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento allorché non sia ritenuto opportuno o sufficiente farvi fronte con le risorse del precedente comma.

4. E' di competenza dell'organo consiliare la contrazione di mutui non previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio.

Titolo X

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo 1

Uffici

Art. 80- Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, in funzione dei compiti assegnati, tra loro funzionalmente collegate finalizzate allo svolgimento dei fini istituzionali dell'Ente.

2. Il settore rappresenta la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente e può articolarsi in servizi ed uffici.

3. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

4. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità, autonomia e responsabilità al servizio dei cittadini.

5. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di settore, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e

dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

6. La ripartizione del personale fra le diverse strutture organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate secondo le norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

7. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie e profilipreviste dalla dotazione organica del personale.

8. Ad ogni struttura organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alla stessa.

9. Ad ogni funzionario responsabile di settore e di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

10. E' in facoltà dell'Amministrazione istituire le aree delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinamento Professionale sottoscritto in data 31.3.1999.

11. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti, prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali e disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 81 - Responsabili di posizioni organizzative, di uffici e servizi

1. I Responsabili delle posizioni organizzative sono individuati su provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla

legge, dal presente statuto e dei Regolamenti attuativi dello stesso.

2. I responsabili delle posizioni organizzative assumono le funzioni previste dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Hanno la direzione e la gestione amministrativa del settore cui sono preposti e ne assumono la piena responsabilità.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso, provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi politici secondo le direttive impartite dal Sindaco, dagli Assessori, nei casi previsti dal successivo articolo 83 del presente Statuto, dal Direttore Generale, se nominato e dal Segretario Comunale.

4. I Responsabili delle posizioni organizzative rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi intermini di qualità, quantità, tempestività, del buon andamento dei settori cui sono preposti del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi anche implicanti esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

5. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento di organizzazione, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle posizioni organizzative presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal proprio settore e dalle singole articolazioni organizzative interne.

6. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal

Regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 82 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

3. Al personale che si trova in condizione professionale, l'amministrazione comunale consente lo svolgimento di prestazioni libero-professionali al di fuori del rapporto di servizio, purché compatibili e non in contrasto con i compiti d'ufficio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Lo svolgimento di dette prestazioni deve essere autorizzato di volta in volta dal Responsabile del Servizio Personale, previa nulla osta del Responsabile del settore interessato, secondo le norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

5. Per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale si rinvia alle norme contenute nell'ordinamento professionale vigente e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro.

6. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il

riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

6. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

7. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi formulati e finanziati dal Comune.

Art. 83 - Funzioni di direzione

1. Spetta ai Responsabili dei Settori e dei Servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) l'adozione delle determinazioni a contrattare e la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) approvazione progetti esecutivi ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ciò non comporti variante al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 3.1.1978 n. 1;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti, in base a questi, delegati dal sindaco;
- m) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dagli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
- n) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I Responsabili di settore rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. I responsabili dei settori, nel rispetto del principio di distinzione delle competenze stabilito dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità alle disposizioni del presente statuto, poste nell'esercizio dell'autonomia statutaria, normativa ed organizzativa di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, possono delegare l'esercizio delle funzioni ad essi demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso anche

l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento, fermo rimanendo in capo ai responsabili dei settori medesimi la titolarità del relativo potere, e le connesse funzioni di direzione e di controllo, con la correlativa responsabilità in vigilando, sui compiti assegnati tramite l'atto di delegazione.

5. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, di istruzioni indirizzi, ordini di servizio e, in genere, di atti a rilevanza, anche esterna al fine di garantire il buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti.

6. E' in facoltà del Sindaco attribuire al Segretario Comunale le competenze previste dall'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000 secondo le previsioni del presente Statuto e del regolamento.

7. I Responsabili di settore sono coordinati dal Segretariocomunale per la gestione degli uffici e dei servizi loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi programmati dagli Organi elettivi.

8. I posti di responsabile di settore, di servizi, di uffici e di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire.

9. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque superare i dodici mesi.

10. L'incarico può essere eccezionalmente rinnovato per altri dodici mesi.

11. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

12. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo,

il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

Art. 84 - Conferenza dei responsabili di settore

1. Al fine di meglio coordinare l'attività dei vari settori ed attuare gli obiettivi programmati dall'Ente è costituita la conferenza dei responsabili di settore presieduta dal Segretario Comunale.

2. A detto organo sono attribuite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, funzioni di studio, propositive e consultive, in materia di organizzazione del lavoro e di attuazione di programmi specifici che investono la competenza di più settori.

Art. 85 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

Capo II

Il Segretario Comunale

Art. 86 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti

degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000 il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

4. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) presiede la conferenza dei responsabili di settore;

d) adotta e sottoscrive gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali gli sia attribuita competenza;

e) esercita, in caso di assenza o di impedimento del Responsabile del settore e, se nominato, del suo sostituto, le competenze dei Responsabili di Settore.

f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum;

g) riceve l'atto di dimissioni e provvede alla revoca dell'Assessore disposta dal Sindaco;

h) cura la trasmissione degli atti deliberativi all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo dell'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108

del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 87 - Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, con funzioni di consulenza giuridico amministrativa.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta soggette a controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum.

Art. 88 - Vice Segretario

1. Il Comune potrà prevedere un posto di Vice Segretario. I requisiti d'accesso sono stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Appartengono al Vice Segretario le funzioni di:

a) sostituire, a pieno titolo, il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento;

b) coadiuvare il Segretario, il quale fissa le direttive della collaborazione;

3. Oltre alle funzioni suddette e a quelle previste dalla legge e dai Regolamenti, al Vice Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:

a) coordinare, assieme al Segretario, i servizi della segreteria;

b) collaborare con il Segretario per una regolare tenuta dei rapporti e delle informazioni tra Segreteria ed Uffici;

c) curare in accordo con il Segretario l'applicazione delle leggi, dei Regolamenti, dei procedimenti e della relativa modulistica.

Titolo XI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo 1

Norme generali

Art. 89 - Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile dei Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Art. 90 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 91 - Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Lo Stato e la Regione qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi a tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. In carenza di questa garanzia il Comune si riserva la facoltà di erogare tali servizi alle suddette condizioni.

5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Capo II

Gestione finanziaria

Art. 92 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre, fatto salvo il differimento del termine ai sensi dell'art. 151, 1 comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e degli allegati previsti dall'art. 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del settore economico e finanziario.

Art. 93 - Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui al successivo art.98.

Art. 94 - Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Titolo XII

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Capo I

Revisione economica e finanziaria

Art. 95 - Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri da scegliersi:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Sono esclusi dalla scelta i professionisti che risultano iscritti negli elenchi speciali dei singoli albi.

2. Non sono eleggibili coloro che rientrano nei casi previsti dagli Artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza rispetto ai loro obblighi istituzionali. Gli stessi incorrono nella decadenza qualora non partecipino durante l'anno solare senza giustificato motivo, a tre riunioni del Collegio.

Art. 96 - Attribuzioni e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria potendo essere chiamato dal Sindaco ad intervenire alle riunioni dello stesso Consiglio e della Giunta per svolgere comunicazioni, esprimere pareri o formulare suggerimenti o proposte.

2. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo conciliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

3. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di

previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

4. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

7. I Revisori dei Conti rispondono della corrispondenza alla realtà delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne devono riferire immediatamente al Consiglio.

Art. 97 - Analisi e controlli

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, predispone gli strumenti adeguati a compiere i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) controllo di gestione;

c) valutazione dei Responsabili con incarichi di posizioni organizzative;

d) valutazione e controllo strategico.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Con il termine "efficacia" si intende la verifica del raggiungimento dei risultati (servizi offerti al pubblico) rispetto agli obiettivi programmati. Con il termine "efficienza" si intende l'attitudine al raggiungimento di determinati risultati con il minimo impiego di mezzi, ossia al raggiungimento dei massimi risultati con il minimo impiego di mezzi a disposizione. Con il termine "economicità" si intende la capacità di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità tenendo conto delle risorse disponibili e del loro efficiente impiego.

4. La valutazione dei responsabili con incarichi di posizioni organizzative ha per oggetto la valutazione delle prestazioni effettuate da detti Responsabili.

5. La valutazione ed il controllo strategico sono diretti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Ai controlli indicati nei commi precedenti si applicano i principi, criteri e modalità stabiliti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.7.99 n. 286.

Titolo XIII

Art. 98 - Modificazioni statutarie

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30

giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine dei giorni.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L'approvazione della deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Titolo XIV NORME FINALI

Art. 99 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 102 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con essa incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.